



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**

I prezzi di trasferimento tra normativa, giurisprudenza e prassi

**GLI ASPETTI DOCUMENTALI E APPROCCIO PROATTIVO
ALLA GESTIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO**

I PREZZI DI TRASFERIMENTO E GLI ONERI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE

05 luglio 2018, ore 09.00 – 17.00

Villa Borromeo, 61 - Sarmeola di Rubano - Padova



I PREZZI DI TRASFERIMENTO E GLI ONERI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, è stato pubblicato il 29/09/2010.

Il Provvedimento da attuazione all'articolo 1, comma 6 (originariamente 2 ter), del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 471:

«In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento...da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.»

Il comma 6 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 471 è stato introdotto con l'articolo 26, comma 1, del Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010 n.122.



I PREZZI DI TRASFERIMENTO E GLI ONERI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE

Obiettivi che il legislatore si prefigge di raggiungere:

- Dare indicazioni precise ai contribuenti: *«il regime documentale, applicato con diligenza e buona fede, risponde da un canto ad un'istanza di certezza dei contribuenti definendo gli elementi conoscitivi utilizzati dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo»;*
- Incrementare l'efficacia dell'azione di contrasto: *«su tale tema risulta particolarmente difficoltosa senza un'adeguata collaborazione del contribuente, essendo caratterizzata da elementi di rilevante complessità, anche tecnica»;*
- Consentire una più efficace analisi preliminare dello specifico rischio fiscale *«soprattutto con riferimento a quei soggetti privi della stessa»*



MASTER FILE

1. Descrizione generale del gruppo multinazionale
2. Struttura del gruppo
 - Struttura organizzativa
 - Struttura operativa
3. Strategie generali perseguite dal gruppo
4. Flussi delle operazioni
5. Operazioni infragruppo
 - Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari
 - Operazioni di tipo 1
 - Operazioni di tipo 2
 - Operazioni di tipo n.
 - Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo
 - Servizi di tipo 1
 - Servizi di tipo 2
 - Servizi di tipo n.
 - Accordi per la ripartizione di costi



MASTER FILE (segue)

6. Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti
7. Beni immateriali
8. Politica di determinazioni dei prezzi di trasferimento del gruppo
9. Rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell'Unione Europea concernenti «*Advance Pricing Arrangements*» (APA) e ruling in materia di prezzi di trasferimento



DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. Descrizione generale della società
2. Settori in cui opera la società
 - Settore 1
 - Settore 2
 - Settore n.
3. Struttura operativa della società
4. Strategie generali perseguite dall'impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo di imposta precedente



DOCUMENTAZIONE NAZIONALE (segue)

5. Operazioni infragruppo

- Operazioni di tipo 1
 - Descrizione delle operazioni
 - Analisi di comparabilità
 - ❖ Caratteristiche dei beni e dei servizi
 - ❖ Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati
 - ❖ Termini contrattuali
 - ❖ Condizioni economiche
 - ❖ Strategie d'impresa
 - Metodo adottato per la determinazione del prezzo di trasferimento delle operazioni
 - ❖ Enunciazioni del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza
 - ❖ Criteri di allocazione del metodo prescelto
 - ❖ Risultati derivanti dall'applicazione del metodo adottato



DOCUMENTAZIONE NAZIONALE (segue)

6. Operazioni infragruppo

- Soggetti, oggetto e durata del CCA
- Perimetro delle attività e progetti coperti
- Metodo di determinazione dei benefici attesi in capo ad ognuna delle imprese associate partecipanti all'accordo e correlative previsioni in cifre, esiti parziali e scostamenti
- Forma e valore dei contributi forniti da ognuna delle imprese partecipanti, nonché metodi e criteri di determinazione dei medesimi
- Formalità, procedure e conseguenze dell'ingresso e dell'uscita dall'accordo di imprese associate ad esso partecipanti, nonché del termine dello stesso
- Previsioni negoziali relative a versamenti compensativi o modifiche dei termini dell'accordo dipendenti dal mutare delle circostanze
- Mutamenti intervenuti medio tempo nell'accordo

ALLEGATO 1: diagramma di flusso destinato a descrivere i flussi delle operazioni, ivi compresi quelli afferenti operazioni non appartenenti all'area della gestione ordinaria

ALLEGATO 2: copia dei contratti scritti in base ai quali le operazioni di cui ai capitoli 5 e 6 sono regolate



I PREZZI DI TRASFERIMENTO E GLI ONERI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE

Profili soggettivo e relativo onere documentale

Società holding residente: Master File

Documentazione nazionale

Società sub-holding residente: Master File del sotto-gruppo (sostituibile con master file del gruppo)

Documentazione nazionale

Imprese controllate residenti: Documentazione Nazionale

Stabile organizzazione in Italia di imprese non residenti: la documentazione dipende dal profilo soggettivo del soggetto non residente di cui la stabile organizzazione è parte

Piccole e medie imprese: documentazione parziale semplificata



I PREZZI DI TRASFERIMENTO E GLI ONERI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE

Alcuni aspetti formali e procedurali

- La documentazione deve essere predisposta in lingua italiana. Eccezione nel caso in cui il master file della sub-holding sia sostituito con il master file della holding, residente in altro Stato UE, predisposto in lingua inglese;
- Gli allegati alla documentazione nazionale ed al master file, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, dovranno essere tradotti in una delle suddette lingue e consegnati in copia all'originale;
- La documentazione dovrà essere siglata in ogni pagina e firmata per esteso in calce da parte del legale rappresentante. In caso di presentazione del master file della holding da parte della sub-holding, la firma attesta la conformità dello stesso all'originale;
- La documentazione può essere presentata in formato elettronico o cartaceo (poi elettronico);
- La documentazione deve essere presentata entro 10 giorni dalla richiesta. Eventuali integrazioni devono essere presentate entro 7 giorni dalla richiesta (possibile riconoscimento di un maggior termine in caso di richiesta di informazioni particolarmente complesse)



I PREZZI DI TRASFERIMENTO E GLI ONERI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE

Efficacia della documentazione

Se:

- la documentazione è predisposta ai sensi del provvedimento;
- il possesso della comunicazione è attestato in dichiarazione;
- la documentazione è esibita nei termini

in caso di eventuale rettifica del reddito imponibile sulle maggiori imposte non sono applicate le sanzioni.

La presentazione della documentazione non vincola l'amministrazione (quindi le sanzioni sono applicabili) se:

- pur rispettando la struttura formale la documentazione non presenta contenuti completi e conformi al provvedimento
- le informazioni contenute nella documentazione non corrispondono in tutto o in parte al vero.

In questo caso, irrogazione delle sanzioni, con eventuale inasprimento delle stesse.

Omissioni o inesattezze parziali, che non pregiudicano l'analisi dei verificatori e la correttezza dell'esito della stessa o l'omissione degli allegati non fanno venire meno il beneficio della disapplicazione delle sanzioni.



I PREZZI DI TRASFERIMENTO E GLI ONERI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE

Alcuni aspetti critici affrontati dalla circolare:

Concetto di idoneità della documentazione:

«in grado di fornire un quadro informativo che consenta il riscontro della conformità dei prezzi praticati al principio del valore normale...indipendentemente dalla circostanza che, in esito a tale analisi, dovesse risultare che tale valore sia diverso da quello individuato dal contribuente»

Concetto di omissioni parziali:

«può ritenersi compresa anche l'omessa documentazione di operazioni residuali rispetto al totale delle operazioni oggetto di documentazione»

«Sindacato di valutazione» della idoneità della documentazione:

«Qualora emergano situazioni di particolare complessità nella valutazione della idoneità... Qualora l'ufficio pervenga ad una prognosi di inidoneità motivatamente non condivisa dal contribuente... la questione va sempre tempestivamente rimessa alla Direzione Regionale per la relativa decisione»

«Qualora la rettifica avente ad oggetto i prezzi di trasferimento infragruppo sia di importo superiore a dieci milioni di euro, la questione deve essere tempestivamente rimessa alla Direzione Centrale Accertamento per il tramite della Direzione Regionale»